

Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

Art. 4

(Incentivi)(2)

1.

(ABROGATO)

(3)(6)

2.

(ABROGATO)

(4)

3.

(ABROGATO)

(1)(5)

4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA è autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 27/2005

- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 3** Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 4** Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 5** Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 6** Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 31/2017